

Claudio Sottoriva

**IL COMITATO PER IL CONTROLLO
INTERNO E PER LA REVISIONE
CONTABILE INTRODOTTO
DALL'ART. 19 DEL D.LGS. 39/2010:
RIFLESSIONI IN SEDE DI PRIMA
ISTITUZIONE ALLA LUCE DELLE
INDICAZIONI DELL'UNIONE EUROPEA**

Estratto



Milano • Giuffrè Editore



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

IL COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO E PER LA REVISIONE CONTABILE INTRODOTTO DALL'ART. 19 DEL D.LGS. 39/2010: RIFLESSIONI IN SEDE DI PRIMA ISTITUZIONE ALLA LUCE DELLE INDICAZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

di CLAUDIO SOTTORIVA

1. Premessa.

L'art. 19 del D.Lgs. 39/2010 ⁽¹⁾ ha previsto l'istituzione negli enti di interesse pubblico ⁽²⁾ di un "comitato per il controllo interno e la revisione contabile" che deve vigilare su:

- a) il processo di informativa finanziaria;
- b) l'efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna, se applicabile, e di gestione del rischio;
- c) la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;
- d) l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi non di revisione all'ente sottoposto alla revisione legale dei conti.

⁽¹⁾ Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, « Attuazione della Direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le Direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la Direttiva 84/253/CEE », e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 2010, n. 68 - Supplemento Ordinario n. 58.

⁽²⁾ Ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 39/2010 sono da considerarsi enti di interesse pubblico:

- a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea e quelle che hanno richiesto tale ammissione alla negoziazione;
- b) le banche;
- c) le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni private;
- d) le imprese di riassicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle assicurazioni private;
- e) le società emittenti strumenti finanziari, che, ancorché non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante;
- f) le società di gestione dei mercati regolamentati;
- g) le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia;
- h) le società di gestione accentrata di strumenti finanziari;
- i) le società di intermediazione mobiliare;
- l) le società di gestione del risparmio;
- m) le società di investimento a capitale variabile;
- n) gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE;
- o) gli istituti di moneta elettronica;
- p) gli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del TUB.

Il comma 2 dell'art. 19 del Decreto prevede poi che il comitato per il controllo interno e la revisione contabile si identifichi con:

a) il collegio sindacale;

b) il consiglio di sorveglianza negli enti che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico, a condizione che ad esso non siano attribuite le funzioni di cui all'articolo 2409-terdecies, primo comma, lettera *f-bis*), del codice civile, ovvero un comitato costituito al suo interno⁽³⁾. Almeno uno dei componenti del medesimo comitato deve essere scelto tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali;

c) il comitato per il controllo sulla gestione negli enti che adottano il sistema di amministrazione e controllo monistico.

Il revisore legale o la società di revisione legale deve presentare al comitato per il controllo interno una relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale e, in particolare, sulle carenze significative rilevate nel sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria (comma 3 dell'art. 19 del Decreto).

2. Il comitato per il controllo interno e la revisione contabile ex art. 19 del D.Lgs. 39/2010 e le previsioni di cui all'art. 41 della Direttiva 2006/43/CE.

L'art. 19 del D.Lgs. 39/2010 dà attuazione all'art. 41 della Direttiva 2006/43/CE.

In tale Direttiva veniva sottolineato come i comitati per il controllo interno e per la revisione contabile ed un sistema efficace di controllo interno contribuiscono a minimizzare i rischi finanziari, operativi e di inosservanza delle disposizioni ed accrescono la qualità dell'informativa finanziaria; per la loro istituzione e funzionamento veniva richiamato il contenuto della Raccomandazione della Commissione dell'Unione Europea del 15 febbraio 2005, sul ruolo degli amministratori senza incarichi esecutivi⁽⁴⁾ o dei membri del consiglio di sorveglianza delle società quotate e sui comitati del consiglio d'amministrazione o di sorveglianza.

La Direttiva europea consentiva agli Stati membri che le funzioni assegnate al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile, o ad un

⁽³⁾ In tal caso, il comitato è sentito dal consiglio di sorveglianza in merito alla proposta di cui all'articolo 13 comma 1 del D.Lgs. 39/2010 che prevede che, salvo quanto disposto dall'articolo 2328, secondo comma, numero 11), del codice civile, l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

⁽⁴⁾ Secondo tale Raccomandazione, per « amministratore con incarichi esecutivi » si intende un membro dell'organo d'amministrazione di una società a struttura monistica impegnato nella gestione corrente della società; per « amministratore senza incarichi esecutivi » si intende invece un membro dell'organo d'amministrazione di una società a struttura monistica diverso da un amministratore con incarichi esecutivi.

organismo che svolge funzioni equivalenti, fossero svolte dall'organo di amministrazione o di controllo nel suo insieme; in particolare l'art. 41 della Direttiva prevedeva che:

« 1. *Ciascun ente di interesse pubblico è dotato di un comitato per il controllo interno e per la revisione contabile. Gli Stati membri stabiliscono se il comitato debba essere composto dai membri non esecutivi dell'organo di amministrazione e/o dai membri dell'organo di controllo dell'ente stesso sottoposto a revisione e/o da membri designati dall'assemblea generale degli azionisti. Almeno un membro del comitato deve essere indipendente e competente in materia di contabilità e/o di revisione contabile.*

Gli Stati membri possono permettere che negli enti di interesse pubblico che soddisfano i criteri dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2003/71/CE⁽⁵⁾ le funzioni assegnate al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile siano svolte dall'organo di amministrazione o di controllo nel suo insieme, a condizione, almeno, che quando il presidente di tale organo è un membro con incarichi esecutivi, non sia presidente del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile.

2. *Fatta salva la responsabilità dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di controllo o di altri membri designati dall'assemblea generale degli azionisti dell'ente sottoposto a revisione, il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile è incaricato tra l'altro:*

- a) *di monitorare il processo di informativa finanziaria;*
- b) *di controllare l'efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna, se applicabile, e di gestione del rischio;*
- c) *di monitorare la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;*
- d) *di verificare e monitorare l'indipendenza del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi aggiuntivi all'ente sottoposto alla revisione contabile.*

3. *In un ente di interesse pubblico la proposta dell'organo di amministrazione o dell'organo di controllo di designare un revisore legale o un'impresa di revisione contabile è basata su una raccomandazione formulata dal comitato per il controllo interno e per la revisione contabile.*

4. *Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile presenta una relazione al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale, in particolare su importanti lacune nel controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria.*

5. *Gli Stati membri possono consentire o stabilire che le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 non si applichino agli enti di interesse pubblico aventi un organo che svolge funzioni equivalenti a quelle di un comitato per il controllo*

⁽⁵⁾ Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64).

interno e per la revisione contabile, istituito e operante in conformità di disposizioni vigenti nello Stato membro in cui è registrato l'ente da sottoporre a revisione contabile. In tal caso l'ente comunica qual è l'organo che svolge tali funzioni e ne rende pubblica la composizione ».

Sulla base di quanto sopra richiamato e dei contenuti del D.Lgs. 39/2010, avuto riguardo alle funzioni del comitato per il controllo interno e la revisione, possiamo effettuare il seguente confronto:

La Direttiva prevede che il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile è incaricato <i>tra l'altro</i> di:	Il D.Lgs. 39/2010 prevede che il comitato per il controllo interno e la revisione contabile vigila su:
- monitorare il processo di informativa finanziaria;	- il processo di informativa finanziaria;
- controllare l'efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna, se applicabile, e di gestione del rischio;	- l'efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna, se applicabile, e di gestione del rischio;
- monitorare la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;	- la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;
- verificare e monitorare l'indipendenza del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi aggiuntivi all'ente sottoposto alla revisione contabile.	- l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi non di revisione all'ente sottoposto alla revisione legale dei conti.

Si rileva che il dettato della normativa nazionale relativo all'istituzione del comitato riproduce integralmente le attribuzioni previste a livello comunitario; tuttavia la Direttiva, prima di individuare gli elementi caratteristici di tale organo (monitorare, controllare, verificare), consente di fatto un ampliamento delle attribuzioni prevedendo « *tra l'altro* » lo svolgimento di altre funzioni. Il dettato del D.Lgs. 39/2010 pare restringere alle sole funzioni specificamente individuate le attività che il comitato deve svolgere; tuttavia, si ritiene possibile — allo stato — integrare le previsioni di legge con ulteriori attribuzioni ritenute coerenti con le finalità di detto organo in sede di sua istituzione o, successivamente, qualora — volta per volta — ritenuto necessario.

Si procederà nel prosieguo del presente contributo ad una prima analisi delle singole attività che il comitato è chiamato a svolgere e a proporre una possibile collocazione del comitato all'interno degli organi di amministrazione e controllo previsti attualmente nel nostro Paese nonché all'interno del più complessivo sistema dei controlli societari avuto riguardo alla realtà nazionale ⁽⁶⁾.

⁽⁶⁾ La problematica affrontata è particolarmente rilevante e la sua analisi deve collocarsi, come accennato, nel più ampio contesto del sistema dei controlli societari; tale sistema « sviluppatosi in modo disorganico tra riforma del diritto comune, interventi nei settori vigilati, leggi speciali si configura oggi come campo problematico tra i più travagliati nel nostro diritto societario »; cfr. MONTALENTI, *Organismo di vigilanza e sistema dei controlli*, in *Giur. Comm.*, 2009, I, p. 646/I.

3. La Raccomandazione dell'Unione Europea del 15 febbraio 2005: gli elementi applicabili al comitato per il controllo interno e la revisione contabile.

Nella richiamata Raccomandazione del 15 febbraio 2005, la Commissione europea evidenziava come il Parlamento europeo avesse richiesto alla stessa di proporre regole volte a eliminare e prevenire i conflitti di interesse e come fosse stata sottolineata la necessità che nelle società quotate vi fosse un collegio di revisori che vigilasse sull'indipendenza, sull'obiettività e sull'efficienza del revisore incaricato dello svolgimento della revisione legale dei conti (7).

Infatti, il ruolo di vigilanza degli amministratori senza incarichi esecutivi o dei membri del consiglio di sorveglianza è comunemente considerato come fondamentale in tre aree (la nomina degli amministratori, la retribuzione degli stessi e la revisione dei conti) in cui la possibilità che sorgano conflitti di interessi è particolarmente elevata, soprattutto quando tali aree non rientrano sotto la responsabilità diretta degli azionisti. La Raccomandazione dell'Unione Europea sollecita quindi di promuovere il ruolo degli amministratori senza incarichi esecutivi o dei membri del consiglio di sorveglianza in tali settori e di incoraggiare la creazione, all'interno del consiglio d'amministrazione o del consiglio di sorveglianza, di comitati (8):

- per le nomine;
- per le retribuzioni;
- per la revisione dei conti.

La Raccomandazione evidenzia altresì che, in linea di principio, salvo i poteri dell'assemblea, solo il consiglio d'amministrazione o di sorveglianza nel suo complesso ha il potere giuridicamente riconosciuto di adottare decisioni e, in quanto organo collegiale, è responsabile collettivamente per l'adempimento dei propri doveri. Il consiglio d'amministrazione o di sorveglianza ha il potere

(7) Nel nostro Paese, l'attività di revisione legale dei conti è stata riformata con il Decreto Legislativo 39/2010 che ha modificato, tra l'altro, la previgente normativa contenuta nel Codice Civile (artt. 2409 e ss.) e, per quanto riguarda le *listed companies*, alcune norme in tema di revisione contabile contenute del T.U.F. (D.Lgs. 58/1998); tale attività, alla luce dell'art. 14 del Decreto, può essere così individuata:

- verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
- espressione con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

(8) L'istituzione dei comitati (« committees ») all'interno dei consigli di amministrazione è una opportunità che solo abbastanza recentemente è stata implementata nelle società (quotate), del nostro Paese e ciò soprattutto in relazione alla « prevalenza storica di imprese e di gruppi aziendali a controllo stabile e concentrato, in cui gli investitori istituzionali e il mercato costituiscono una parte assai limitata dell'azionariato »; v. CATTANEO, *L'attività dei « committees »*, in AA.Vv., *Il governo delle banche in Italia*, Quarto rapporto sul sistema finanziario italiano, Edibank, Milano, 1999, p. 311; l'evoluzione dei mercati finanziari e le modifiche apportate ai modelli di amministrazione e controllo ex D.Lgs. 6/2003 delle società nonché lo sviluppo di codici di autoregolamentazione hanno determinato un maggior ricorso alla istituzione dei comitati. In argomento si veda TONELLO, *Composizione degli organi sociali e tutela delle minoranze*, in *Le nuove regole del mercato finanziario*, di Galgano e Roversi Monaco, CEDAM, Padova, 2009, p. 31 e ss.

di stabilire il numero e la struttura dei comitati che esso reputa utili per facilitare il proprio lavoro, ma tali comitati non devono sostituirsi al consiglio d'amministrazione o al consiglio di sorveglianza. Di regola, quindi, i comitati per le nomine, per le retribuzioni e per la revisione dei conti dovrebbero presentare raccomandazioni volte a preparare le decisioni che saranno adottate dal consiglio d'amministrazione o dal consiglio di sorveglianza. Non dovrebbe tuttavia essere impedito al consiglio d'amministrazione o di sorveglianza di delegare parte dei propri poteri decisionali a comitati quando ritenuto utile e quando ciò sia consentito dalla legge, anche se il consiglio d'amministrazione o di sorveglianza rimangono interamente responsabili di tutte le decisioni adottate nel proprio ambito di competenza.

Tra le responsabilità del consiglio d'amministrazione o del consiglio di sorveglianza la Raccomandazione individua la responsabilità di *i*) garantire che l'informativa finanziaria e le altre informazioni pertinenti forniscano un'immagine precisa e completa della situazione della società e *ii*) di verificare le procedure stabilite per la valutazione e la gestione dei rischi.

La Raccomandazione prevede o l'istituzione ⁽⁹⁾ di un comitato per la revisione contabile, creato all'interno del consiglio d'amministrazione o di sorveglianza, che supporti l'organo amministrativo in materia di controllo contabile o che tale attività sia svolta da altri organi, esterni al consiglio d'amministrazione o di sorveglianza ⁽¹⁰⁾.

Sulla base di tali considerazioni, la Commissione raccomandava quindi di adottare le misure necessarie per introdurre a livello nazionale — attraverso gli strumenti ritenuti più opportuni — una serie di disposizioni relative al ruolo degli amministratori senza incarichi esecutivi o dei membri del consiglio di sorveglianza e dei comitati costituiti in seno al consiglio di amministrazione o a quello di sorveglianza ⁽¹¹⁾.

Per quanto attiene, in generale, l'organizzazione dei comitati costituiti dal consiglio d'amministrazione o di sorveglianza, viene sottolineato che devono essere articolati in maniera tale che un numero sufficiente di amministratori senza incarichi esecutivi o di membri del consiglio di sorveglianza indipendenti ⁽¹²⁾ possa svolgere un ruolo efficace nei settori chiave in cui la

⁽⁹⁾ L'Unione Europea evidenzia che la maggior parte dei codici sul governo societario prevedono già la costituzione del comitato per il controllo contabile attribuendogli un ruolo fondamentale nell'assistere il consiglio d'amministrazione o di sorveglianza nello svolgimento di tali incarichi e che in alcuni Stati membri, tali responsabilità sono attribuite, interamente o in parte, a organi esterni al consiglio d'amministrazione o di sorveglianza.

⁽¹⁰⁾ Sulle scelte adottate dal legislatore nazionale in merito si veda quanto illustrato successivamente.

⁽¹¹⁾ La Raccomandazione prevedeva che gli Stati membri sono invitati ad adottare le misure necessarie per promuovere l'applicazione dei principi esposti nella Raccomandazione entro il 30 giugno 2006 e a comunicare alla Commissione le misure adottate al fine di valutare l'eventuale necessità di ulteriori misure.

⁽¹²⁾ Nel nostro Paese, per amministratore indipendente si intende, ai sensi del *Codice di Autodisciplina delle società quotate* (di cui al § 4 che segue), l'amministratore che non intrattiene, né ha di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio.

possibilità che si verifichino conflitti di interessi risulta essere particolarmente elevata ⁽¹³⁾.

Lo scopo principale dei comitati dovrebbe essere quello di aumentare l'efficienza del lavoro del consiglio d'amministrazione o di sorveglianza, garantendo che le decisioni che esso adotta siano sufficientemente approfondite nonché quello di contribuire all'organizzazione del proprio lavoro, per assicurare che le decisioni siano scevre di conflitti di interessi rilevanti attraverso la predisposizione di raccomandazioni volte a preparare le decisioni che saranno adottate dal consiglio d'amministrazione o di sorveglianza stesso.

In linea di principio, i comitati non sono istituiti con lo scopo di esautorare il consiglio d'amministrazione o di sorveglianza per le questioni ad essi demandate in quanto l'organo amministrativo continua ad essere interamente responsabile delle decisioni adottate nelle aree di competenza.

Si riporta di seguito quanto previsto dall'allegato I della Raccomandazione, relativamente alla istituzione del Comitato per la revisione dei conti:

Composizione.

Il comitato per la revisione dei conti dovrebbe essere composto esclusivamente da amministratori senza incarichi esecutivi o da membri del consiglio di sorveglianza. Almeno la maggioranza dei suoi membri dovrebbe essere indipendente.

Ruolo.

Per quanto riguarda le politiche e le procedure interne adottate dalla società, il comitato per la revisione dei conti dovrebbe assistere il consiglio d'amministrazione o di sorveglianza come minimo nei seguenti compiti:

— verificare l'integrità delle informazioni finanziarie fornite dalla società, in particolare esaminando la rilevanza e coerenza dei metodi contabili utilizzati dalla società e dal suo gruppo, ivi compresi i criteri per il consolidamento dei conti delle società del gruppo;

— riesaminare almeno annualmente i sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi, al fine di garantire che i rischi principali, ivi compresi quelli connessi al rispetto della legislazione e dei regolamenti esistenti, siano correttamente individuati, gestiti e resi noti;

— assicurare l'efficacia della funzione di revisione interna dei conti, in particolare adottando raccomandazioni sulla selezione, nomina, rinnovo del mandato e sostituzione del responsabile del servizio di revisione interna dei conti e sul bilancio, nonché vigilando sulla corretta risposta dei dirigenti agli

⁽¹³⁾ Ulteriormente, la diversificazione del *background* professionale dei consiglieri non esecutivi e dei membri dell'organo interno di controllo può contribuire al contenimento dell'asimmetria informativa che li separa dagli amministratori con deleghe di gestione, cfr. TONELLO, *Composizione*, cit., p. 31.

accertamenti e alle raccomandazioni del comitato. Quando la società non dispone di una funzione di revisione interna dei conti, si dovrebbe riesaminare annualmente la necessità di istituire una.

Per quanto riguarda il revisore contabile esterno incaricato dalla società, il comitato per la revisione dei conti dovrebbe come minimo:

- sottoporre al consiglio d'amministrazione o di sorveglianza raccomandazioni in relazione alla selezione, nomina, rinnovo del mandato e sostituzione del revisore dei conti esterno da parte dell'organismo competente secondo il diritto societario nazionale;

- controllare l'indipendenza e l'obiettività del revisore dei conti esterno, in particolare esaminando il rispetto da parte della società di revisione contabile degli orientamenti esistenti relativi alla rotazione dei soci revisori e al livello del corrispettivo versato dalla società, nonché di altre disposizioni regolamentari;

- continuare a vigilare sulla natura e sulla portata dei servizi diversi dal controllo contabile prestati dal revisore, in particolare attraverso la pubblicizzazione, da parte del revisore esterno, dei corrispettivi versati dalla società e dal suo gruppo alla società di revisione incaricata e alla rete di revisione contabile, allo scopo di prevenire il sorgere di conflitti di interessi rilevanti. Il comitato dovrebbe stabilire e applicare una politica ufficiale che specifichi, conformemente ai principi e agli orientamenti forniti nella raccomandazione 2002/590/CE della Commissione, i tipi di servizi diversi dal controllo contabile *a)* esclusi, *b)* consentiti dopo un esame del comitato e *c)* consentiti senza la consultazione del comitato;

- verificare l'efficacia del processo di revisione contabile esterno e la corretta risposta dei dirigenti alle raccomandazioni che il revisore dei conti esterno invia loro;

- indagare sulle questioni che hanno portato alle dimissioni del revisore dei conti esterno e adottare raccomandazioni sulle eventuali azioni necessarie.

Funzionamento.

La società dovrebbe predisporre per i nuovi membri del comitato per la revisione dei conti un programma di formazione per l'ingresso nel comitato, nonché favorire ulteriori azioni di formazione periodica. A tutti i membri del comitato dovrebbero essere fornite, in particolare, informazioni dettagliate sulle specifiche caratteristiche contabili, finanziarie e operative della società.

I dirigenti dovrebbero informare il comitato per la revisione dei conti sui metodi utilizzati per contabilizzare transazioni importanti e insolite, quando sono possibili trattamenti contabili diversi. Al riguardo, una particolare attenzione dovrà essere prestata all'esistenza e alla giustificazione delle attività svolte dalla società nei centri *offshore* e/o attraverso strutture speciali (*special purpose vehicles*).

Il comitato per la revisione dei conti deciderà se e quando l'amministratore delegato o il presidente del comitato esecutivo, il direttore finanziario o i dirigenti responsabili della finanza, della contabilità e della tesoreria, il revisore dei conti interno e il revisore dei conti esterno dovrebbero partecipare alle sue riunioni. Se lo desidera, il comitato dovrebbe inoltre poter incontrare tutte le persone competenti senza la presenza di amministratori con incarichi esecutivi o con poteri di gestione.

I revisori dei conti interni ed esterni, oltre a intrattenere un rapporto di lavoro efficace con i dirigenti, dovrebbero poter avere libero accesso al consiglio d'amministrazione o di sorveglianza. A tal fine, il comitato per la revisione dei conti fungerà da principale punto di contatto per i revisori dei conti interni ed esterni.

Il comitato per la revisione dei conti dovrebbe essere informato del programma di lavoro del revisore dei conti interno e dovrebbe ricevere le relazioni sulla revisione interna o una loro sintesi periodica.

Il comitato per la revisione dei conti dovrebbe essere informato del programma di lavoro del revisore dei conti esterno e dovrebbe ricevere dal revisore dei conti esterno una relazione sui rapporti tra il revisore dei conti indipendente e la società e il gruppo cui essa appartiene. Il comitato dovrebbe ottenere informazioni tempestive su tutte le questioni emerse dalla revisione.

Il comitato per la revisione dei conti dovrebbe essere libero di ottenere consulenza e assistenza esterne, nella misura che esso giudica necessaria per adempiere ai propri doveri, da esperti di questioni giuridiche, contabili e altro. A tal fine, esso dovrebbe ricevere dalla società adeguate risorse finanziarie.

Il comitato per la revisione dei conti dovrebbe esaminare la procedura in base alla quale la società rispetta le disposizioni in vigore relative alla possibilità per i dipendenti di segnalare presunte irregolarità gravi che si verifichino nella società, presentando una denuncia o attraverso segnalazioni anonime a un amministratore indipendente. Esso dovrebbe inoltre assicurarsi che esistano strumenti per lo svolgimento di indagini indipendenti e proporzionate su tali questioni e che sia previsto l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Il comitato per la revisione dei conti dovrebbe presentare relazioni al consiglio d'amministrazione o di sorveglianza almeno ogni sei mesi, quando vengono approvate le informative finanziarie annuali e semestrali.

4. L'esperienza nazionale in materia di comitati interni alle società quotate in mercati regolamentati e la necessità di coordinamento con il nuovo comitato per il controllo interno e la revisione contabile.

Per quanto riguarda l'esperienza nel nostro Paese in tema di comitati costituiti in seno all'organo amministrativo, il principale riferimento è costi-

tuito dalle previsioni contenute nel *Codice di Autodisciplina delle società quotate* ⁽¹⁴⁾ (per brevità di seguito indicato anche come « Codice di Autodisciplina » o « Codice »); tale Codice prevede ⁽¹⁵⁾, in particolare, che il consiglio di amministrazione ⁽¹⁶⁾ istituisce al proprio interno uno o più comitati con funzioni propositive e consultive ⁽¹⁷⁾.

In particolare, l'istituzione e il funzionamento dei comitati all'interno del consiglio di amministrazione rispondono ai seguenti criteri:

a) i comitati sono composti da non meno di tre membri. Tuttavia, negli emittenti il cui consiglio di amministrazione è composto da non più di cinque membri, i comitati possono essere composti da due soli consiglieri, purché indipendenti;

b) i compiti dei singoli comitati sono stabiliti con la deliberazione con cui sono costituiti e possono essere integrati o modificati con successiva deliberazione del consiglio di amministrazione;

c) le funzioni che il Codice attribuisce a diversi comitati possono essere distribuite in modo differente o demandate ad un numero di comitati inferiore a quello previsto, purché si rispettino le regole per la composizione di volta in

⁽¹⁴⁾ Il Codice è stato elaborato dal COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE, fortemente rappresentativo dell'imprenditoria italiana e dei partecipanti ai mercati; la prima edizione dello stesso è del 1999 ed è stata rivisitata nel 2002; alla luce delle linee evolutive della *best practice*, nel marzo del 2006 è stata pubblicata una nuova edizione dello stesso. Borsa Italiana promuove l'adesione a tale Codice da parte delle società quotate nei mercati di strumenti finanziari da essa organizzati e gestiti, prevedendo nelle Istruzioni al Regolamento dei mercati stessi specifici obblighi di *reporting* basati sul principio c.d. « *comply or explain* ». Ogni articolo del Codice è suddiviso in tre distinte sezioni: « principi », di carattere generale; « criteri applicativi », contenenti indicazioni di dettaglio sull'attuazione dei principi; « commenti », diretti a chiarire la portata di principi e criteri, anche con riferimento ad opportuni esempi. L'articolato è preceduto da un « principio introduttivo » che contiene alcuni chiarimenti preliminari in materia di redazione della relazione annuale sulla *corporate governance*. Per la collocazione del Codice nell'ambito sub legislativo e nel contesto di autoregolamentazione dei mercati finanziari, si veda PARMEGGIANI, *Il collegio sindacale e il comitato per il controllo interno: una convivenza possibile?*, in *Giur. Comm.*, 2009, II, p. 306/I.

⁽¹⁵⁾ Cfr. punto 5.P.1 del Codice di Autodisciplina.

⁽¹⁶⁾ Si rammenta che — in generale (e, quindi non solo per i soggetti « *listed* ») — il Codice Civile, art. 2381, prevede che « Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione » e che « Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate ».

⁽¹⁷⁾ In particolare viene evidenziato come una modalità organizzativa che può incrementare l'efficienza e l'efficacia dei lavori del Consiglio di amministrazione è rappresentata dalla costituzione in seno allo stesso di specifici comitati aventi funzioni consultive e propositive; tali comitati non si sostituiscono al consiglio nell'adempimento dei propri doveri ma possono utilmente svolgere un ruolo istruttorio — che si esplica nella formulazione di proposte, raccomandazioni e pareri — al fine di consentire al consiglio stesso di adottare le proprie decisioni con maggiore cognizione di causa.

volta indicate dal Codice e si garantisca il raggiungimento degli obiettivi sottostanti;

d) le riunioni di ciascun comitato sono verbalizzate;

e) nello svolgimento delle proprie funzioni, i comitati hanno la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei loro compiti, nonché di avvalersi di consulenti esterni, nei termini stabiliti dal consiglio di amministrazione. L'emittente mette a disposizione dei comitati risorse finanziarie adeguate per l'adempimento dei propri compiti, nei limiti del *budget* approvato dal consiglio;

f) alle riunioni di ciascun comitato possono partecipare soggetti che non ne sono membri su invito del comitato stesso, con riferimento a singoli punti all'ordine del giorno;

g) l'emittente fornisce adeguata informativa, nell'ambito della relazione sul governo societario⁽¹⁸⁾, sull'istituzione e sulla composizione dei comitati, sul contenuto dell'incarico ad essi conferito e sull'attività effettivamente svolta nel corso dell'esercizio, precisando il numero delle riunioni tenutesi e la relativa percentuale di partecipazione di ciascun membro.

In relazione alla difficoltà di assumere decisioni relativamente a materie che appaiono delicate anche in quanto fonte di potenziali conflitti di interesse, il Codice raccomanda l'istituzione:

— di un comitato per la remunerazione (art. 7);

— di un comitato per il controllo interno (art. 8), definendone altresì composizione e competenze.

Il Codice, inoltre, raccomanda di valutare l'opportunità di istituire un comitato per le nomine (art. 6)⁽¹⁹⁾.

Le indicazioni fornite dal Codice di Autodisciplina riguardano tutti e tre i comitati appena menzionati e gli ulteriori comitati consultivi dei quali la società ritenesse utile l'istituzione⁽²⁰⁾; tali indicazioni si ispirano ad un principio di flessibilità, che tiene conto delle peculiarità che caratterizzano ogni emittente (in relazione, ad esempio, alle dimensioni e alla composizione dell'organo amministrativo⁽²¹⁾).

Ai fini delle presenti note, particolare attenzione verrà assegnata all'ana-

⁽¹⁸⁾ La relazione sul governo societario e gli assetti proprietari è attualmente prevista dall'art. 123-*bis* del D.Lgs. 58/1998 (T.U.F.).

⁽¹⁹⁾ I tre comitati corrispondono, almeno in parte, ai comitati contemplati nella Raccomandazione dell'Unione Europea del 15 febbraio 2005 benché il riferimento al controllo interno (Codice) risulti più ampio rispetto all'area delle attività rientranti nell'ambito del comitato per la revisione dei conti (Raccomandazione). Diversamente non poteva essere atteso che tale forma di autoregolamentazione (o di « soft law ») è nata nel solco dei « codes » anglosassoni cui variamente a livello europeo ed internazionale si è fatto via via riferimento.

⁽²⁰⁾ Come ad esempio un comitato permanente per le strategie.

⁽²¹⁾ Sulla possibilità di istituire i comitati (anche nella realtà di società non quotate) è stato correttamente osservato che « L'unica facoltà espressa, cioè quella di istituire il comitato esecutivo e/o gli amministratori delegati, accompagnata dalla conseguente facoltà di delega a tali organi (in regime di competenza concorrente) di attribuzioni riferibili al consiglio, non sembra precludere la libertà del consiglio di realizzare, in modo vario, la propria migliore organizzazione funzionale per l'adempimento dei compiti istituzionali di cui resta, comunque, responsabile »; v. CATTANEO, *op. cit.*, p. 316.

lisi delle problematiche di coordinamento tra le attribuzioni del comitato per il controllo interno previsto dall'attuale modello di autodisciplina delle società quotate nazionali (di cui al richiamato art. 8 del Codice) e le attribuzioni del comitato per il controllo interno e la revisione contabile ex art. 19 del D.Lgs. 39/2010 (che, come detto — nei modelli di amministrazione e controllo « tradizionali » — si identifica nel collegio sindacale) ⁽²²⁾ all'interno del complessivo sistema dei controlli societari.

Nel Codice viene sottolineata la centralità del consiglio di amministrazione in materia di controllo interno e come ad esso spetti la responsabilità dell'adozione di un sistema adeguato alle caratteristiche dell'impresa ⁽²³⁾ di cui il *management* delegato dovrà tener conto nello svolgimento della propria attività di amministrazione e coordinamento (e a tal fine è di tutta rilevanza il flusso informativo continuo tra gli organi di governo). Conseguentemente, viene raccomandato al consiglio di amministrazione di organizzarsi in modo tale da poter affrontare questa tematica con la dovuta attenzione e il necessario livello di approfondimento ⁽²⁴⁾.

La funzione di impulso e direttiva, da un lato, e quella di controllo sulla gestione, dall'altro, fa sì che ⁽²⁵⁾ l'organo amministrativo, con l'assistenza del comitato per il controllo interno (o *audit committee* secondo la locuzione anglosassone):

a) definisca le linee di indirizzo del sistema di controllo interno ⁽²⁶⁾, in

⁽²²⁾ Il Codice sottolinea come il ruolo del comitato per il controllo interno debba rimanere distinto rispetto a quello attribuito dalla legge al collegio sindacale, che si caratterizza invece per una funzione di verifica prevalentemente *ex post*. Già in sede di prima adozione del Codice, è stato rilevato che, al di là della diversa funzione ricoperta, il comitato per il controllo interno è chiamato infatti a svolgere attività il cui ambito oggettivo è in parte coincidente con le aree sottoposte alla vigilanza del collegio sindacale; in tale contesto, viene raccomandato agli emittenti di coordinare l'attività del comitato in questione con quella del collegio sindacale.

⁽²³⁾ Più ampiamente v. tra gli altri, ZANDA, *Sistemi di controllo interno ed internal auditing. Problemi di struttura e di funzionamento*, in *Riv. It. Rag. Ec. Az.*, Roma, 2002; BRUNO, *Efficienza e modelli di amministrazione e controllo*, in *Riv. dir. comm.*, 2004.

⁽²⁴⁾ In tale ottica riveste un'importanza cruciale una buona organizzazione dei lavori, di modo che le questioni connesse al controllo interno, in generale, e al *risk management*, in particolare, siano discusse in consiglio con il supporto di un adeguato lavoro istruttorio. L'attività istruttorio è svolta tipicamente dal comitato per il controllo interno, composto da amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti (ovvero esclusivamente indipendenti, nel caso di emittente controllato da altra società quotata), cui sono attribuite funzioni consultive e propositive. Per amministratore indipendente, ai sensi del Codice di Autodisciplina deve intendersi l'amministratore che non intrattiene, né ha di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio. Si rileva che, sebbene dall'assetto complessivo delle previsioni autodisciplinari si possa desumere la condivisione di un concetto generale di indipendenza, l'assenza allo stato di un approccio unitario al tema definitorio si riflette « nella divergenza delle soluzioni adottate e raggiunge la propria manifestazione più evidente nella scelta di rimettere in ultima istanza al consiglio di amministrazione la definizione (e l'accertamento) dell'indipendenza »; v. REGOLI, *Gli amministratori indipendenti nei codici di autodisciplina europei*, in *Rivista di diritto societario*, 1/2007, p. 136.

⁽²⁵⁾ Cfr. punto 8.C.1 del Codice di Autodisciplina.

⁽²⁶⁾ Il Codice di Autodisciplina individua il sistema di controllo interno come l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati. Un efficace sistema di controllo interno contribuisce a garantire la salvaguardia del patrimonio

modo che i principali rischi afferenti all'emittente e alle sue controllate risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando inoltre criteri di compatibilità di tali rischi con una sana e corretta gestione dell'impresa;

b) individui un amministratore esecutivo (di norma, uno degli amministratori delegati) incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno;

c) valuti, con cadenza almeno annuale, l'adeguatezza, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno;

d) descriva, nella relazione sul governo societario ⁽²⁷⁾, gli elementi

sociale, l'efficienza e l'efficacia delle operazioni aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti.

Le Istruzioni di vigilanza per le banche emanate dalla BANCA D'ITALIA (Titolo IV, Capitolo 11) individuano le problematiche rilevanti in tema di sistema dei controlli interni come segue:

« Il sistema dei controlli interni è costituito dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali e il conseguimento delle seguenti finalità:

— efficacia ed efficienza dei processi aziendali (amministrativi, produttivi, distributivi, ecc.);

— salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite;

— affidabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali;

— conformità delle operazioni con la legge, la normativa di vigilanza nonché con le politiche, i piani, i regolamenti e le procedure interne. I controlli coinvolgono, con diversi ruoli, gli organi amministrativi, il collegio sindacale, la direzione e tutto il personale. Essi costituiscono parte integrante dell'attività quotidiana della banca. Se ne possono individuare alcune tipologie, a prescindere dalle strutture organizzative in cui sono collocate:

— i *controlli di linea*, diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni. Essi sono effettuati dalle stesse strutture produttive (ad es., i controlli di tipo gerarchico) o incorporati nelle procedure ovvero eseguiti nell'ambito dell'attività di *back-office*;

— i *controlli sulla gestione dei rischi*, che hanno l'obiettivo di concorrere alla definizione delle metodologie di misurazione del rischio, di verificare il rispetto dei limiti assegnati alle varie funzioni operative e di controllare la coerenza dell'operatività delle singole aree produttive con gli obiettivi di rischio rendimento assegnati. Essi sono affidati a strutture diverse da quelle produttive;

— l'*attività di revisione interna*, volta a individuare andamenti anomali, violazioni delle procedure e della regolamentazione nonché a valutare la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni. Essa è condotta nel continuo, in via periodica o per eccezioni, da strutture diverse e indipendenti da quelle produttive, anche attraverso verifiche *in loco* ».

⁽²⁷⁾ L'obbligo di predisposizione di una relazione sul governo societario e gli assetti proprietari è prevista dall'art. 123-bis del T.U.F. (così come modificato dal D.Lgs. 3 novembre 2008, n. 173 recante Attuazione della direttiva 2006/46/CE che modifica le direttive 78/660, 83/349, 86/635 e 91/674/CEE, relative, rispettivamente, ai conti annuali di taluni tipi di società, consolidati, annuali e consolidati delle banche, degli altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione). In base a tale articolo, è previsto che:

« Art. 123-bis (Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari). — 1. La relazione sulla gestione delle società emittenti valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati contiene in una specifica sezione, denominata: « Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari », informazioni dettagliate riguardanti:

a) la struttura del capitale sociale, compresi i titoli che non sono negoziati su un mercato regolamentato di uno Stato comunitario, con l'indicazione delle varie categorie di azioni e, per ogni categoria di azioni, i diritti e gli obblighi connessi, nonché la percentuale del capitale sociale che esse rappresentano;

b) qualsiasi restrizione al trasferimento di titoli, quali ad esempio limiti al possesso di titoli o la necessità di ottenere il gradimento da parte della società o di altri possessori di titoli;

c) le partecipazioni rilevanti nel capitale, dirette o indirette, ad esempio tramite strutture piramidali o di partecipazione incrociata, secondo quanto risulta dalle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 120;

essenziali del sistema di controllo interno, esprimendo la propria valutazione sull'adeguatezza complessiva dello stesso.

Procedendo ad una sostanziale separazione a livello organizzativo interno al consiglio di amministrazione tra amministratori incaricati del controllo e amministratori aventi delega gestoria, nell'ambito delle società aventi titoli in mercati regolamentati è possibile quindi individuare:

- i componenti il comitato per il controllo interno e il Presidente del comitato stesso;
- l'amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno;
- i preposti al controllo interno ⁽²⁸⁾;
- il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;

d) se noti, i possessori di ogni titolo che conferisce diritti speciali di controllo e una descrizione di questi diritti;

e) il meccanismo di esercizio dei diritti di voto previsto in un eventuale sistema di partecipazione azionaria dei dipendenti, quando il diritto di voto non è esercitato direttamente da questi ultimi;

f) qualsiasi restrizione al diritto di voto, ad esempio limitazioni dei diritti di voto ad una determinata percentuale o ad un certo numero di voti, termini imposti per l'esercizio del diritto di voto o sistemi in cui, con la cooperazione della società, i diritti finanziari connessi ai titoli sono separati dal possesso dei titoli;

g) gli accordi che sono noti alla società ai sensi dell'articolo 122;

h) gli accordi significativi dei quali la società o sue controllate siano parti e che acquistano efficacia, sono modificati o si estinguono in caso di cambiamento di controllo della società, e i loro effetti, tranne quando sono di natura tale per cui la loro divulgazione arrecherebbe grave pregiudizio alla società; tale deroga non si applica quando la società ha l'obbligo specifico di divulgare tali informazioni sulla base di altre disposizioni di legge;

i) gli accordi tra la società e gli amministratori, i componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza, che prevedono indennità in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa o se il loro rapporto di lavoro cessa a seguito di un'offerta pubblica di acquisto;

l) le norme applicabili alla nomina e alla sostituzione degli amministratori e dei componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza, nonché alla modifica dello statuto, se diverse da quelle legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva;

m) l'esistenza di deleghe per gli aumenti di capitale ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile ovvero del potere in capo agli amministratori o ai componenti del consiglio di gestione di emettere strumenti finanziari partecipativi nonché di autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie.

2. Nella medesima sezione della relazione sulla gestione di cui al comma 1 sono riportate le informazioni riguardanti:

a) l'adesione ad un codice di comportamento in materia di governo societario promosso da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, motivando le ragioni dell'eventuale mancata adesione ad una o più disposizioni, nonché le pratiche di governo societario effettivamente applicate dalla società al di là degli obblighi previsti dalle norme legislative o regolamentari. La società indica altresì dove il codice di comportamento in materia di governo societario al quale aderisce è accessibile al pubblico;

b) le principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria, anche consolidata, ove applicabile;

c) i meccanismi di funzionamento dell'assemblea degli azionisti, i suoi principali poteri, i diritti degli azionisti e le modalità del loro esercizio, se diversi da quelli previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva;

d) la composizione e il funzionamento degli organi di amministrazione e controllo e dei loro comitati ».

⁽²⁸⁾ Il Codice prevede infatti che il consiglio di amministrazione, su proposta dell'amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno e sentito il parere del comitato per il controllo interno, nomini e revochi uno o più soggetti preposti al controllo interno e ne definisca la remunerazione coerentemente con le politiche aziendali.

- la funzione di *internal audit* istituita all'interno della società ⁽²⁹⁾;
- il collegio sindacale cui sono affidate oltre alle funzioni previste dal T.U.F. quelle del comitato per il controllo interno e la revisione contabile.

Più in particolare ⁽³⁰⁾, il comitato per il controllo interno ⁽³¹⁾, oltre ad assistere il consiglio di amministrazione nell'espletamento dei compiti sopra indicati:

- a) valuta, unitamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ed ai revisori, il corretto utilizzo dei principi contabili

⁽²⁹⁾ Secondo l'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI INTERNAL AUDITORS l'*internal auditing* è un'attività indipendente ed obiettiva di *assurance* e consulenza, finalizzata al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'organizzazione. Assiste l'organizzazione nel perseguimento dei propri obiettivi tramite un approccio professionale sistematico, che genera valore aggiunto in quanto finalizzato a valutare e migliorare i processi di controllo, di gestione dei rischi e di *corporate governance*. L'ambito della sua azione — originariamente limitato a verifiche di conformità contabile e finanziaria — si è espanso oggi a coprire aree di grande ampiezza nel contesto del controllo sistemico, della consulenza organizzativa, del *risk management* e della *corporate governance*. Compito dell'*internal auditor* è quello di aiutare la *management* di ogni livello — ma soprattutto il vertice aziendale — ad assicurare una efficace e non nominalistica *corporate governance*; a garantire un accurato *financial reporting*; a porre in atto le condizioni per la costante massimizzazione dell'efficacia e dell'efficienza dell'organizzazione; infine, ad impostare un valido ed efficace sistema di prevenzione e controllo delle frodi.

Le Istruzioni di vigilanza per le banche emanate dalla BANCA D'ITALIA assegnano lo svolgimento della attività di revisione interna nelle banche ad una funzione indipendente (*internal audit*) volta da un lato a controllare, anche con verifiche *in loco*, la regolarità dell'operatività e l'andamento dei rischi, dall'altro a valutare la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni e a portare all'attenzione del consiglio di amministrazione e dell'alta direzione i possibili miglioramenti alle politiche di gestione dei rischi, agli strumenti di misurazione e alle procedure. In tale ambito, la funzione di revisione interna tra l'altro:

- verifica il rispetto nei diversi settori operativi dei limiti previsti dai meccanismi di delega nonché del pieno e corretto utilizzo delle informazioni disponibili nelle diverse attività;
- controlla l'affidabilità dei sistemi informativi, inclusi i sistemi di elaborazione automatica dei dati, e dei sistemi di rilevazione contabile;
- verifica che nella prestazione dei servizi di investimento le procedure adottate assicurino il rispetto, in particolare, delle disposizioni vigenti in materia di separazione amministrativa e contabile, di separazione patrimoniale dei beni della clientela e delle regole di comportamento;
- effettua test periodici sul funzionamento delle procedure operative e di controllo interno;
- espleta compiti d'accertamento anche con riguardo a specifiche irregolarità, ove richiesti dal consiglio di amministrazione, dall'alta direzione o dal collegio sindacale;
- verifica la rimozione delle anomalie riscontrate nell'operatività e nel funzionamento dei controlli.

È di tutta evidenza che quanto sopra è facilmente estensibile a qualsivoglia tipologia di attore economico e non economico.

⁽³⁰⁾ Cfr. punto 8.C.3 del Codice di Autodisciplina. Le prerogative del comitato per il controllo interno indicate nel Codice rappresentano un elenco aperto, che si può arricchire di ulteriori funzioni. Un ruolo importante può essere attribuito a tale comitato nella predisposizione dei presidi volti a garantire la trasparenza e correttezza delle operazioni con parti correlate e nella stessa approvazione di queste operazioni.

⁽³¹⁾ Gli *audit committees* (ACs) si sono sviluppati a partire dal 1872 in Gran Bretagna e verso la fine degli anni Trenta negli USA. Verso la fine degli anni Ottanta si ha l'elaborazione dei principali documenti in materia (tra gli altri, *The Treadway Commission* e il *Cadbury Report*); la finalità del comitato per il controllo interno, sinteticamente, è quella di « da una parte, esprimere l'attenzione del consiglio di amministrazione per l'esistenza e le modalità di funzionamento del sistema dei controlli interni e, dall'altra, di fornire al consiglio gli elementi per operare i più opportuni interventi su detto sistema »; v. CATTANEO, *op. cit.*, 317. Sull'argomento si v. TURLE e ZAMAN, *The Corporate Governance Effects of Audit Committees*, in "Journal of Management and Governance", Volume B, No. 8, 2004, p. 305 e ss.

e, nel caso di gruppi, la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;

b) esprime, su richiesta dell'amministratore esecutivo all'uopo incaricato, pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali nonché alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno;

c) esamina il piano di lavoro preparato dai preposti al controllo interno nonché le relazioni periodiche da essi predisposte;

d) valuta le proposte formulate dalle società di revisione per ottenere l'affidamento del relativo incarico, nonché il piano di lavoro predisposto per la revisione e i risultati esposti nella relazione e nella eventuale lettera di suggerimenti;

e) vigila sull'efficacia del processo di revisione contabile;

f) svolge gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal consiglio di amministrazione;

g) riferisce al consiglio, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione del bilancio e della relazione semestrale, sull'attività svolta nonché sull'adeguatezza del sistema di controllo interno ⁽³²⁾.

Ne consegue il compimento di tutta l'attività istruttoria preliminare ad ogni deliberazione del consiglio in materia di controllo latamente inteso.

Deve essere chiaro che la ricomprensione di compiti di sorveglianza e di proposta sull'azione dell'*internal audit* tra quelli affidati dal consiglio di amministrazione all'*audit committee* non costituisce una delega: il comitato per il controllo interno deve svolgere il proprio compito mediante un'azione fedele e consapevole i cui risultati sono illustrati all'organo amministrativo per l'assunzione di decisioni autonome e responsabili che pertengono anche ai membri dell'*audit committee* in quanto componenti di quell'organo amministrativo ⁽³³⁾.

L'amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno deve invece:

a) curare l'identificazione dei principali rischi aziendali, tenendo conto delle caratteristiche delle attività svolte dall'emittente e dalle sue controllate, e li sottopone periodicamente all'esame del consiglio di amministrazione;

b) dare esecuzione alle linee di indirizzo definite dal consiglio di amministrazione, provvedendo alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno, verificandone costantemente l'adeguatezza complessiva, l'efficacia e l'efficienza; si occupa inoltre dell'adattamento di tale

⁽³²⁾ Quanto indicato *sub a)-g)* costituisce quindi il contenuto delle funzioni « proprie » attribuite dal Codice di Autodisciplina al comitato per il controllo interno.

⁽³³⁾ Si segnala, tra le soluzioni maggiormente innovative sotto il profilo organizzativo oltre ai comitati, il *senior (o lead) independent director*, figura originariamente prevista nei codici di autodisciplina anglosassoni; esso rappresenta un punto di riferimento e di coordinamento delle istanze e dei contributi degli amministratori non esecutivi e, in particolare, di quelli che sono indipendenti.

sistema alla dinamica delle condizioni operative e del panorama legislativo e regolamentare;

c) proporre al consiglio di amministrazione la nomina, la revoca e la remunerazione di uno o più preposti al controllo interno.

I preposti al controllo interno, che sono i soggetti cui è affidata l'attività di monitoraggio dell'adeguatezza, operatività e buon funzionamento del sistema di controllo interno:

a) sono incaricati di verificare che il sistema di controllo interno sia sempre adeguato, pienamente operativo e funzionante;

b) non sono responsabili di alcuna area operativa e non dipendono gerarchicamente da alcun responsabile di aree operative, ivi inclusa l'area amministrazione e finanza;

c) hanno accesso diretto a tutte le informazioni utili per lo svolgimento del proprio incarico;

d) dispongono di mezzi adeguati allo svolgimento della funzione loro assegnata;

e) riferiscono del loro operato al comitato per il controllo interno ed al collegio sindacale; può, inoltre, essere previsto che essi riferiscano anche all'amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno. In particolare, essi riferiscono circa le modalità con cui viene condotta la gestione dei rischi, nonché sul rispetto dei piani definiti per il loro contenimento ed esprimono la loro valutazione sull'idoneità del sistema di controllo interno a conseguire un accettabile profilo di rischio complessivo.

Il preposto al controllo interno si identifica, di regola, con il responsabile della funzione di *internal audit* ⁽³⁴⁾.

Anche prima dell'istituzione del comitato per il controllo interno e la revisione contabile (di cui all'art. 19 del D.Lgs. 39/2010), il Codice evidenziava la necessità di un coordinamento tra il comitato per il controllo interno (costituito in seno al consiglio di amministrazione) e il collegio sindacale e che alcune delle attribuzioni del comitato per il controllo interno potessero essere delegate al collegio sindacale.

In particolare, le funzioni attribuibili al collegio sindacale sono le seguenti ⁽³⁵⁾:

— esame del piano di lavoro preparato dai preposti al controllo interno nonché delle relazioni periodiche da essi predisposte;

— valutazione delle proposte formulate dalle società di revisione per ottenere l'affidamento del relativo incarico, nonché il piano di lavoro predi-

⁽³⁴⁾ Il Codice prevede che la funzione di *internal audit*, nel suo complesso o per segmenti di operatività, può essere affidata a soggetti esterni all'emittente, purché dotati di adeguati requisiti di professionalità e indipendenza; a tali soggetti può anche essere attribuito il ruolo di preposto al controllo interno. L'adozione di tali scelte organizzative, adeguatamente motivata, è comunicata agli azionisti e al mercato nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari.

⁽³⁵⁾ Cfr. lettere c), d) ed e) del criterio 8.C.3 del Codice di Autodisciplina.

sposto per la revisione e i risultati esposti nella relazione e nella eventuale lettera di suggerimenti;

— vigilanza sull'efficacia del processo di revisione contabile;

ciò a condizione che questo avvenga secondo modalità equivalenti che consentano al consiglio di amministrazione di trovare nei lavori del collegio sindacale, ad esso resi tempestivamente disponibili, adeguata disamina delle materie oggetto delle proprie responsabilità.

In considerazione di quanto sopra evidenziato è possibile effettuare un significativo confronto tra le funzioni assegnate *ex lege* al comitato per il controllo interno e la revisione contabile secondo quanto previsto dall'art. 19 del D.lgs. 39/2010 con quelle « delegabili », come in visto sopra, al collegio sindacale in considerazione delle previsioni del Codice di Autodisciplina:

<i>Attribuzioni ex Codice di Autodisciplina al collegio sindacale - Il collegio sindacale:</i>	<i>Attribuzioni del comitato ex art. 19 D.Lgs. 39/2010 - Il comitato:</i>
	— vigila sul processo di informativa finanziaria;
	— vigila sull'efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna, se applicabile, e di gestione del rischio;
— vigila sull'efficacia del processo di revisione contabile;	— vigila sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;
— valuta le proposte formulate dalle società di revisione per ottenere l'affidamento del relativo incarico, nonché il piano di lavoro predisposto per la revisione e i risultati esposti nella relazione e nella eventuale lettera di suggerimenti;	— vigila sull'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi non di revisione all'ente sottoposto alla revisione legale dei conti.
— esamina il piano di lavoro preparato dai preposti al controllo interno nonché le relazioni periodiche da essi predisposte.	

Da una prima lettura del contenuto dell'art. 19 del D.Lgs. 39/2010 (che, come detto, traduce in norme di diritto positivo il testo della Direttiva 2006/43/CE) risulta che la vigilanza su « l'efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna, se applicabile, e di gestione del rischio » deve essere assegnata al comitato per il controllo interno e la revisione contabile e, quindi, nel modello di amministrazione e controllo « tradizionale », al collegio sindacale (organo di vigilanza).

Il legislatore nazionale, in ordine alla individuazione a quale soggetto attribuire le specifiche funzioni di vigilanza sopra evidenziate, poteva, secondo quanto previsto dalla Direttiva, fare riferimento ⁽³⁶⁾:

⁽³⁶⁾ Tali erano le possibilità contenute nella Direttiva 2006/43/CE. L'esigenza di tenere conto di diversi sistemi di *governance* e di non imporre un modello generalizzato, ha dato la possibilità agli Stati membri di prevedere che i componenti di tale comitato possano essere i membri non esecutivi dell'organo di amministrazione e/o i membri dell'organo di controllo e/o membri designati dall'assemblea; come già accennato, la scelta fatta dal legislatore italiano in sede di attuazione della disciplina comunitaria di attribuire i compiti del comitato agli altri organi di controllo si colloca nel contesto in cui era già affidato a organi o articolazioni di organi

- ai soli membri non esecutivi dell'organo di amministrazione;
- ai membri non esecutivi e/o ai membri dell'organo di controllo dell'ente stesso;
- ai membri appositamente designati dall'assemblea degli azionisti.

In ogni caso era previsto che almeno un membro del comitato dovesse essere indipendente e competente in materia di contabilità e/o di revisione contabile.

Quanto invece, più in particolare, all'analisi del contenuto dell'attività di vigilanza del comitato ai sensi della lettera *a*) dell'art. 19 del D.Lgs. 39/2010 ⁽³⁷⁾, si possono individuare le seguenti tre aree: *i*) vigilanza sull'informativa finanziaria; *ii*) vigilanza sui sistemi di controllo interno, di revisione interna e di gestione del rischio; *iii*) vigilanza sulla la revisione legale dei conti.

Il Decreto non contiene la definizione di informativa finanziaria. È stato evidenziato ⁽³⁸⁾ che utili riferimenti sono contenuti nella direttiva 2004/109/CE (c.d. direttiva *Transparency*), nella raccomandazione CE del 15 febbraio 2005 e, più specificatamente per quanto riguarda il nostro Paese, alle regole contenute nel Regolamento emittenti CONSOB e alla disciplina relativa al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili ⁽³⁹⁾. È da ritenere che i processi di informativa finanziaria su cui il comitato è chiamato a vigilare non includano i processi di produzione di informazione verso terzi relativi a fatti dell'impresa che possano solo in senso generale avere un'incidenza sul piano patrimoniale, finanziario ed economico. Si deve invece ritenere che la norma faccia riferimento a quei processi di produzione di informazioni che abbiano per specifico oggetto dati contabili in senso stretto e, quindi, tipicamente i dati relativi al bilancio d'esercizio, al bilancio consolidato di gruppo, alle relazioni semestrali, alle relazioni trimestrali e i dati preconsuntivi (nel caso in cui essi vengano diffusi) nonché i relativi comunicati diffusi al pubblico (art. 154-ter T.U.F.); ciò appare coerente in relazione al fatto che la vigilanza ha per oggetto non tanto il dato informativo in quanto tale ma il *processo* di informativa. Questo significa che l'attenzione deve essere posta sulla verifica, da effettuare inizialmente e nel corso dell'esercizio, che il procedimento attraverso cui queste informazioni sono prodotte e diffuse sia strutturato in modo adeguato ed efficace. Si tratta di un'attività di

compiti in materia di sistemi di controllo interno e di revisione legale (collegio sindacale nelle società con azioni quotate e comitato per il controllo interno istituito nelle società quotate in attuazione del Codice di Autodisciplina).

⁽³⁷⁾ Cfr. ASSONIME, Circolare n. 16/2010, pag. 75.

⁽³⁸⁾ Cfr. ASSONIME, Circolare n. 16/2010, pag. 76.

⁽³⁹⁾ Qualche ulteriore riferimento può essere acquisito dai *Principles for periodic disclosure by listed entities* elaborati dallo Iosco (febbraio 2010); in particolare viene statuito che « [...] periodic reports, such as annual reports, provide prospective investors and current security holders of a company with important information, including financial information such as audited financial statements. Financial information is the most elemental disclosure that is contained in an annual report, and provides the basis of other related information that may be disclosed in the report, such as the management's assessment and analysis of the company's past performance and prospects ».

vigilanza che richiama in parte i compiti assegnati al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari il quale deve (art. 154-*bis* T.U.F.) « predisporre adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario ».

La seconda area di vigilanza spettante al comitato *ex* D.Lgs. 39/2010 ha per oggetto l'efficacia dei sistemi di controllo interno. La norma articola in realtà questa previsione facendo riferimento ad una segmentazione che individua il sistema di controllo interno, la revisione interna e il sistema di gestione del rischio⁽⁴⁰⁾. L'attività di vigilanza deve avere ad oggetto il sistema di controllo nella sua interezza, con particolare riguardo a quel segmento che ha l'obiettivo di fornire all'esterno un'informativa finanziaria attendibile. Questa area di controlli si pone in linea di sostanziale continuità con i compiti che già sono affidati al collegio sindacale (sia delle società con azioni quotate sia delle società non quotate), il quale è chiamato a vigilare, tra l'altro, sull'adeguatezza e sul concreto funzionamento dell'assetto amministrativo e contabile (società non quotate)⁽⁴¹⁾ e a vigilare (società quotate) sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione⁽⁴²⁾.

Appare quindi corretto affermare che l'organo di controllo ha la responsabilità di vigilare sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni. Considerata la pluralità di funzioni e strutture aziendali aventi compiti e responsabilità di controllo, come in precedenza delineato, tale organo è tenuto ad accertare l'efficacia di tutte le strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate⁽⁴³⁾.

L'organo di controllo si deve avvalere delle strutture e delle funzioni di controllo interne all'azienda per lo svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari e da queste deve ricevere adeguati flussi informativi periodici o relativi a specifiche situazioni o andamenti aziendali. Sarebbe fors'anche possibile ipotizzare che il comitato per il controllo interno (previsto dal Codice di Autodisciplina) confluisca nel comitato per il controllo interno e la revisione (*ex* D.Lgs. 39/2010); tale organo risulterebbe allora composto sia da tutti i membri del collegio sindacale sia da alcuni membri del consiglio di amministrazione e avrebbe le attribuzioni previste dal Decreto (tale ipotesi dovrebbe tuttavia essere coordinata con una revisione del Codice di Autodisciplina ed essere attentamente considerata in relazione al contesto delle attuali regole di *governance* interna delle società quotate; per certo dovrà essere effettuato un coordinamento a livello di Codice di Autodisciplina in

⁽⁴⁰⁾ Cfr. ASSONIME, Circolare n. 16/2010, pag. 76.

⁽⁴¹⁾ Ai sensi dell'art. 2403 Cod. Civ.

⁽⁴²⁾ Ai sensi dell'art. 149 T.U.F.

⁽⁴³⁾ Cfr. BANCA D'ITALIA, *Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche*, par. 2.2.


relazione all'istituzione *ex lege* del comitato *ex art. 19 del D.Lgs. 39/2010*). Il comitato è chiamato anche a vigilare sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi: a tal fine, esso deve avere una idonea conoscenza dei sistemi adottati, del loro concreto funzionamento nonché della loro capacità di coprire ogni aspetto dell'operatività aziendale.

Alla luce di quanto sopra illustrato, appare opportuno che il comitato:

— individui adeguati flussi procedurali, amministrativi e contabili per l'elaborazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato (relazione finanziaria annuale) nonché di ogni altra comunicazione di carattere patrimoniale, economico e finanziario;

— accerti che il sistema di controllo interno in essere presso l'ente garantisca l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure amministrativo-contabili interne e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

In generale, le fasi operative che complessivamente contraddistinguono progetti di valutazione e adeguamento del sistema di controllo interno contabile-amministrativo possono essere sintetizzate nel *framework* sotto indicato ⁽⁴⁴⁾:



(44) Cfr. Documento di ricerca n. 131-ter - *Tematiche di indipendenza relative ai servizi diversi dalla revisione: servizi relativi al sistema di controllo interno. - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e ruolo del revisore* — predisposto da ASSIREVI.

Le fasi operative sopra descritte comportano, normalmente, lo svolgimento delle attività di seguito indicate; nell'ambito di tali attività — ed in ciascuna delle fasi, più oltre descritte, in cui queste si articolano — rivestono particolare importanza la predisposizione e la raccolta sistematiche di idonee evidenze documentali.

A.1) *Planning & Scoping.*

- Identificazione dei soggetti coinvolti e censimento della documentazione del sistema amministrativo-contabile.
- Individuazione dei principali processi aziendali.
- Identificazione di atti e comunicazioni contenenti informazioni e dati patrimoniali-economico-finanziari e altre comunicazioni di carattere finanziario.
- Predisposizione del catalogo dei processi relativo al sistema amministrativo-contabile.
- Predisposizione del catalogo dei conti/processi.
- Definizione degli strumenti di rilevazione delle informazioni (*check-lists*, questionari, *workshops*, ecc.).
- Pianificazione di dettaglio delle attività e definizione dei protocolli di comunicazione all'interno del *team* di lavoro (ad esempio, modalità e tempistiche di *reporting* dell'avanzamento del progetto, ecc.) e verso l'esterno (ad esempio metodi di comunicazione con i « *Process owners* », ecc.).
- Sviluppo del piano di attività relativo alle fasi successive.

A.2) *Entity Level Control.*

- Predisposizione della *check-list* di rilevazione.
- Individuazione dei destinatari ed invio della *check-list*.
- Descrizione dello stato attuale del sistema di controllo interno derivante dalle informazioni estratte dalle *check-lists*.
- Rilevazione del grado di allineamento del sistema di controllo interno in essere rispetto agli obiettivi del controllo interno come definiti da rilevanti documenti e pubblicazioni sul tema (ad esempio, *COSO Report*) ed individuazione delle aree per le quali occorre procedere a miglioramenti.

A.3) *Documentazione dei Processi.*

- Analisi delle procedure amministrative e contabili attualmente in essere.
- Analisi delle istruzioni operative per la redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato sia con riferimento ai principi contabili nazionali OIC che agli IAS/IFRS.
- Mappatura dei processi di « *financial reporting and other disclosure process* » e degli altri processi rilevanti.

— Individuazione e analisi dei rischi e dei controlli di processo e di tipo informatico.

— Svolgimento di *gap analysis* con indicazione delle aree che dovranno essere oggetto di intervento.

A.4) Remediation.

— Definizione di un *action plan*.

— Realizzazione delle azioni correttive previste nell'*action plan* ed individuate nelle fasi precedenti tramite implementazione di apposite procedure e strumenti di controllo (*check-list*, indici, ecc.).

— Predisposizione della normativa aziendale (direttive verso le società del gruppo, procedure interne, ecc.) necessaria ai fini del rispetto della normativa vigente.

A.5) Test of Controls.

— Predisposizione di un piano periodico di verifiche.

— Predisposizione degli *audit programs* relativi ai singoli tests.

— Predisposizione della lista della documentazione primaria necessaria ed invio ai responsabili di processo.

— Svolgimento delle verifiche previste dal Piano;

— Analisi delle criticità emerse e sintesi degli ulteriori punti di miglioramento individuati.

La terza area in cui il comitato esercita la sua vigilanza concerne l'area della revisione legale e dell'indipendenza del revisore. Si tratta di un'attribuzione che spetta al collegio sindacale-comitato che ulteriormente contribuisce a configurare il collegio sindacale quale organo sociale *apicale* nell'ambito del complessivo sistema dei controlli societari. Per quanto riguarda la vigilanza sull'indipendenza del revisore è sufficiente qui richiamare i contenuti degli articoli 10 ⁽⁴⁵⁾ e 17 ⁽⁴⁶⁾ del Decreto 39/2010; per quanto riguarda l'area della

⁽⁴⁵⁾ Art. 10 - *Indipendenza e obiettività*.

1. Il revisore legale e la società di revisione legale che effettuano la revisione legale dei conti di una società devono essere indipendenti da questa e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale.

2. Il revisore legale e la società di revisione legale non effettuano la revisione legale dei conti di una società qualora tra tale società e il revisore legale o la società di revisione legale o la rete sussistano relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro genere, dirette o indirette, comprese quelle derivanti dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione contabile, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale risulta compromessa.

3. Se l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale rischia di essere compromessa, come in caso di autoriesame, interesse personale, esercizio del patrocinio legale, familiarità, fiducia eccessiva o intimidazione, il revisore legale o la società di revisione legale devono adottare misure volte a ridurre tali rischi.

4. Qualora i rischi siano di tale rilevanza da compromettere l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale questi non effettuano la revisione legale.

5. I soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale si dotano di procedure

revisione legale, si rammenta che il Decreto 39/2010 già prevede che il collegio

idonee a prevenire e rilevare tempestivamente le situazioni che possono comprometterne l'indipendenza.

6. L'istituzione e il funzionamento di tali procedure sono documentati in modo da poter essere assoggettati a sistemi di controllo della qualità.

7. Il revisore legale o la società di revisione legale documenta nelle carte di lavoro tutti i rischi rilevanti per la sua indipendenza nonché le misure adottate per limitare tali rischi.

8. I soci e i componenti dell'organo di amministrazione della società di revisione legale o di un'affiliata non possono intervenire nell'espletamento della revisione legale in un modo che può compromettere l'indipendenza e l'obiettività del responsabile della revisione.

9. Il corrispettivo per l'incarico di revisione legale non può essere subordinato ad alcuna condizione, non può essere stabilito in funzione dei risultati della revisione, né può dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione alla società che conferisce l'incarico, alle sue controllate e controllanti, da parte del revisore legale o della società di revisione legale o della loro rete.

10. Il corrispettivo per l'incarico di revisione legale è determinato in modo da garantire la qualità e l'affidabilità dei lavori. A tale fine i soggetti incaricati della revisione legale determinano le risorse professionali e le ore da impiegare nell'incarico avendo riguardo:

- a) alla dimensione, composizione e rischiosità delle più significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio della società che conferisce l'incarico, nonché ai profili di rischio connessi al processo di consolidamento dei dati relativi alle società del gruppo;
- b) alla preparazione tecnica e all'esperienza che il lavoro di revisione richiede;
- c) alla necessità di assicurare, oltre all'esecuzione materiale delle verifiche, un'adeguata attività di supervisione e di indirizzo, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 11.

11. La misura della retribuzione dei dipendenti delle società di revisione legale che partecipano allo svolgimento delle attività di revisione legale non può essere in alcun modo determinata dall'esito delle revisioni da essi compiute.

12. I soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale dei conti rispettano i principi di indipendenza e obiettività elaborati da associazioni e ordini professionali e approvati dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, ovvero emanati dal Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Consob.

13. Con regolamento, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, definisce l'estensione della rete e dà attuazione alle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 4, della direttiva 2006/43/CE.

⁽⁴⁶⁾ Art. 17 - *Indipendenza*.

1. L'incarico di revisione legale ha la durata di nove esercizi per le società di revisione e di sette esercizi per i revisori legali. Esso non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico.

2. Fermo restando il rispetto delle disposizioni dell'articolo 10, ed in ottemperanza ai principi stabiliti dalla direttiva 2006/43/CE, la Consob stabilisce con regolamento le situazioni che possono compromettere l'indipendenza del revisore legale, della società di revisione legale e del responsabile della revisione di un ente di interesse pubblico, nonché le misure da adottare per rimuovere tali situazioni.

3. I revisori legali, le società di revisione legale e le entità appartenenti alla loro rete, i soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i dipendenti della società di revisione legale non possono fornire alcuno dei seguenti servizi all'ente di interesse pubblico che ha conferito l'incarico di revisione e alle società dallo stesso controllate o che lo controllano o sono sottoposte a comune controllo:

- a) tenuta dei libri contabili e altri servizi relativi alle registrazioni contabili o alle relazioni di bilancio;
- b) progettazione e realizzazione dei sistemi informativi contabili;
- c) servizi di valutazione e stima ed emissione di pareri pro veritate;
- d) servizi attuariali;
- e) gestione esterna dei servizi di controllo interno;
- f) consulenza e servizi in materia di organizzazione aziendale diretti alla selezione, formazione e gestione del personale;
- g) intermediazione di titoli, consulenza per l'investimento o servizi bancari d'investimento;
- h) prestazione di difesa giudiziale;
- i) altri servizi e attività, anche di consulenza, inclusa quella legale, non collegati alla revisione, individuati dalla Consob con il regolamento adottato ai sensi del comma 2.

4. L'incarico di responsabile della revisione dei bilanci di un ente di interesse pubblico non

sindacale formuli all'assemblea — in sede di conferimento dell'incarico di revisione legale — una propria proposta motivata in ordine all'affidamento dell'incarico (senza tuttavia evidenziare gli aspetti di rilievo che devono essere contenuti nella stessa); gli ulteriori profili di vigilanza in capo la comitato relativamente a tale area sono quindi da individuarsi nella verifica che la stessa sia svolta nel rispetto dei principi normativi e dei principi di revisione sotto il profilo dell'adeguatezza, della correttezza e dell'efficacia.

Qualche indicazione ulteriore può desumersi dal Documento ASSIREVI n. 60 relativo alla richiesta di informazioni da parte del collegio sindacale alla società di revisione sul procedimento revisionale da essa svolto nel caso di revisione contabile prevista da leggi del gennaio del 1998 (ancorché lo stesso sia da considerarsi superato, in considerazione delle modifiche normative via via succedutesi). Il Documento, in particolare, sottolinea che:

a) i due organi di controllo (collegio sindacale e soggetto incaricato della revisione legale dei conti) devono creare gli opportuni collegamenti, in modo che si possano ottenere periodici scambi sui risultati dei rispettivi controlli;

b) i collegi sindacali si devono attivare in modo tale da ottenere prima dell'emissione della loro relazione sul bilancio, la relazione della società di revisione o, in alternativa, un documento riepilogante i risultati emersi dalla

può essere esercitato dalla medesima persona per un periodo eccedente sette esercizi sociali, né questa persona può assumere nuovamente tale incarico, neppure per conto di una diversa società di revisione legale, se non siano decorsi almeno due anni dalla cessazione del precedente.

5. Il revisore legale, il responsabile della revisione legale per conto di una società di revisione, e coloro che hanno preso parte con funzioni di direzione e supervisione alla revisione del bilancio di un ente di interesse pubblico non possono rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione e controllo dell'ente che ha conferito l'incarico di revisione, né possono prestare lavoro autonomo o subordinato in favore dell'ente stesso svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo, se non sia decorso almeno un biennio dalla conclusione dell'incarico, ovvero dal momento in cui abbiano cessato di essere soci, amministratori o dipendenti della società di revisione.

6. Coloro che siano stati amministratori, componenti degli organi di controllo, direttori generali o dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari presso un ente di interesse pubblico non possono esercitare la revisione legale dei bilanci dell'ente né delle società dallo stesso controllate o che lo controllano, se non sia decorso almeno un biennio dalla cessazione dei suddetti incarichi o rapporti di lavoro.

7. La violazione dei divieti previsti dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da centomila a cinquecentomila euro irrogata dalla Consob, secondo la procedura sanzionatoria di cui all'articolo 195 del T.U.F.

8. Il divieto previsto dall'articolo 2372, quinto comma, del codice civile si applica anche al revisore legale o alla società di revisione legale ai quali sia stato conferito l'incarico e al responsabile della revisione.

9. I revisori legali e le società di revisione legale:

a) annualmente confermano per iscritto all'organo di cui all'articolo 19, comma 1, la propria indipendenza e comunicano al medesimo gli eventuali servizi non di revisione forniti all'ente di interesse pubblico, anche dalla propria rete di appartenenza;

b) discutono con l'organo di cui all'articolo 19, comma 1, i rischi per la propria indipendenza nonché le misure adottate per limitare tali rischi, documentati nelle carte di lavoro ai sensi dell'articolo 10, comma 7.

In tema di indipendenza cfr. TEDESCHI, *L'indipendenza dei revisori: a proposito della nuova normativa sulla revisione legale dei conti*, in *Giur. Comm.*, 2010, V, p. 771/1.

revisione del bilancio con un'anticipazione del contenuto della relazione di revisione;

c) le società di revisione devono trasmettere al collegio sindacale la 'lettera di suggerimenti alla Direzione' con la quale le stesse, al termine dei lavori di revisione, sono solite segnalare al consiglio di amministrazione le carenze significative riscontrate nel sistema di controllo interno e nel sistema amministrativo contabile della società revisionata;

d) il collegio sindacale deve, in ogni caso, contattare la società di revisione per acquisire utili informazioni sul funzionamento del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile della società (47).

Il collegio sindacale deve richiedere al soggetto incaricato della revisione legale dei conti tutte le informazioni utili per il controllo di propria competenza, con particolare riferimento a quelle relative al funzionamento del sistema di controllo interno ed amministrativo-contabile, il cui fine è proprio di garantire la conformità degli atti di gestione all'oggetto sociale, la salvaguardia del patrimonio e l'attendibilità dei dati contabili (48); in particolare il collegio-comitato potrà richiedere ed esaminare, qualora ritenuto necessario, le carte di lavoro (49) che normalmente sono le stesse da mettere a disposizione del revisore successore e che solitamente devono contenere:

— dati e informazioni disponibili nel sistema contabile-amministrativo dell'azienda relativi alla pianificazione e all'accertamento dei rischi di revisione, inclusa la valutazione del grado di affidabilità del sistema contabile-amministrativo e del sistema dei controlli interni e l'indicazione dei rischi accertati, salvo eventualmente informazioni sullo strumento metodologico per essi utilizzato;

— dati e informazioni relativi alle problematiche di revisione riscontrate;

(47) Viene puntualmente osservato che « In ordine al rapporto di collaborazione tra collegio sindacale e società di revisione da attuarsi nell'ambito delle proprie rispettive funzioni istituzionali va chiarito che non sempre le informazioni utili per il controllo dell'amministrazione e la vigilanza sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo possono essere acquisite dal collegio sindacale nel corso delle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo o mediante l'attivazione dei poteri di indagine e di richiesta di notizie agli amministratori. Affinché sia garantita ai sindaci la massima visibilità sull'operato degli amministratori, si raccomanda che il collegio sindacale richieda alla società di revisione tutte le informazioni utili per il controllo di propria competenza, con particolare riferimento a quelle relative al funzionamento del sistema di controllo interno ed amministrativo-contabile »; cfr. SCARPA, *Asimmetrie informative interorganiche nelle società quotate*, in *Giur. comm.*, maggio-giugno, 2009, 513/I.

(48) Cfr. anche la Comunicazione CONSOB del 20 febbraio 1997 relativa a 'Raccomandazioni in materia di controlli societari'.

(49) L'esame delle carte di lavoro appare rilevante in quanto il D.Lgs. 39/2010 ha abrogato l'obbligo di tenuta del libro della revisione previsto dall'art. 2409-ter Cod. Civ. e dall'art. 155, comma 3, T.U.F. da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Si veda, sull'argomento, il principio di revisione nazionale 230, *La documentazione del lavoro di revisione*, settembre 2007. Verifiche periodiche della regolare tenuta della contabilità. Per un'analisi dei contenuti del libro della revisione cfr. ASSIREVI - Documento di ricerca n. 140, pubblicato nella rivista « *Il controllo nelle società e negli enti* », 2010, fasc. I, 113 e ss. Tale documento è stato superato dal Documento di ricerca n. 160, *Verifiche periodiche della regolare tenuta della contabilità*, reso pubblico nel mese di gennaio 2011.

- il programma di lavoro attuato e quindi le carte di lavoro che contengono le procedure di verifica svolte per i singoli conti del bilancio;
- le conclusioni raggiunte sui singoli conti del bilancio.

Si rammenta, da ultimo, che è previsto (art. 19, comma 3, del Decreto 39/2010) che il revisore legale o la società di revisione legale presenta al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile una relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale e, in particolare, sulle carenze significative rilevate nel sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria ⁽⁵⁰⁾.

5. Conclusioni.

Il Decreto 39/2010, nell'attuare l'articolo 41 della Direttiva 2006/43/CE, ha scelto, per le società che adottano un sistema di amministrazione e controllo tradizionale, di incardinare le funzioni da attribuire al comitato per il controllo interno e la revisione contabile nel collegio sindacale ⁽⁵¹⁾ e ciò in controtendenza rispetto all'orientamento del nostro ordinamento che, anzi, appare orientato nel valorizzare l'attività di controllo sulla gestione svolta dagli *stessi amministratori*.

Le funzioni che il collegio sindacale esercita come « comitato » devono essere collocate all'interno delle funzioni di controllo che gli sono proprie e che consistono nella valutazione dell'operatività della gestione sotto il profilo della conformità alla legge, all'atto costitutivo nonché al rispetto dei principi di corretta amministrazione; poiché non spetta al collegio sindacale determinare come organizzare il processo di informativa finanziaria né come articola-

⁽⁵⁰⁾ In ordine alla relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti viene evidenziato che si tratta di « un dovere informativo in capo al revisore funzionale a rafforzare la possibilità del collegio sindacale di conoscere fatti rilevanti nell'esercizio dell'attività di vigilanza che esso esercita ai sensi dell'articolo 19 in qualità di comitato per il controllo interno. Se pure questo dovere non era finora previsto in norme di legge, esso appare in linea con le prassi operative dell'attività di revisione. I principi di revisione, infatti, prevedono già regole in base alle quali il revisore deve comunicare ai responsabili delle attività di *governance* fatti e circostanze di loro interesse che emergono nell'attività di revisione. La disposizione non precisa quando la relazione debba essere presentata. Essa non costituisce un giudizio riferito ad un singolo atto ma costituisce il momento conclusivo di un processo di monitoraggio avente ad oggetto le questioni emerse in sede di revisione: attività che si svolge nell'arco dell'esercizio sociale. Sembra quindi ragionevole ritenere che la relazione, quale misura finale dell'attività di controllo, sia resa annualmente successivamente alla chiusura dell'esercizio quale periodo temporale nel quale si scansiona per legge l'attività di revisione. Occorre però sottolineare come queste comunicazioni sono dirette a consentire al comitato di adottare tempestivamente le decisioni che gli competono sui problemi emersi. Non si può escludere quindi che al di là della scadenza fisiologica annuale il revisore sia tenuto a comunicare tempestivamente i profili problematici che emergono in corso di revisione »; cfr. ASSONIME, Circolare n. 16/2010, pag. 81. Ai fini della definizione delle « questioni fondamentali » da includere nella relazione (« *significant findings* ») il Documento di ricerca n. 161 dell'ASSIREVI (febbraio 2011) rinvia al principio di revisione internazionale ISA 260; per quanto riguarda le carenze significative un utile riferimento è costituito dall'ISA 265.

⁽⁵¹⁾ Nell'Appendice viene proposto un possibile regolamento relativo al funzionamento del nuovo organo alla luce delle considerazioni svolte nel presente contributo.

lare il sistema di controllo interno, certamente si dovrà procedere ad una revisione delle attuali modalità di coordinamento tra l'*audit committee* istituito dal consiglio di amministrazione e il collegio sindacale per gli ambiti controllo interno, informazione finanziaria e dati contabili. Per quanto riguarda invece le competenze esclusive del comitato ai sensi dell'art. 19 del Decreto 39/2010 (relative alla revisione legale dei conti) occorrerà definire appropriate modalità di collegamento tra il collegio-comitato e il consiglio di amministrazione.

Si rileva che, in assenza di previsioni « aggiuntive », per lo svolgimento delle funzioni assegnate dal Decreto, l'organo di controllo dovrà fare riferimento agli ordinari poteri e doveri attribuiti dalla legge (articoli 149 e ss. del T.U.F.); per quanto attiene invece ai doveri specifici del soggetto incaricato della revisione legale è previsto che venga trasmessa ⁽⁵²⁾ una relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale e, in particolare, sulle carenze significative rilevate nel sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria ⁽⁵³⁾.

Studi citati

- ASSIREVI, Documento di ricerca n. 131-ter - *Tematiche di indipendenza relative ai servizi diversi dalla revisione: servizi relativi al sistema di controllo interno. - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e ruolo del revisore.*
- ASSIREVI, Documento di ricerca n. 161 - *La relazione sulle questioni fondamentali.*
- ASSIREVI, Documento di ricerca n. 140 - *Il contenuto del libro della revisione.*
- ASSIREVI, Documento di ricerca n. 160 - *Verifiche periodiche della regolare tenuta della contabilità.*
- ASSONIME, Circolare n. 16/2010 - *Il testo unico della revisione legale.*
- BRUNO S., *Efficienza e modelli di amministrazione e controllo*, in *Riv. dir. comm.*, 2004.
- CATTANEO M., *L'attività dei « committees »*, in AA.VV. *Il governo delle banche in Italia, Quarto rapporto sul sistema finanziario italiano*, Edibank, Milano, 1999.
- COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE, *Codice di Autodisciplina delle società quotate*, 2006
- IOSCO, *Principles for periodic disclosure by listed entities*, febbraio 2010.
- MONTALENTI P., *Organismo di vigilanza e sistema dei controlli*, in *Giur. Comm.*, 2009, I, p. 646/I.
- PARMEGGIANI F., *Il collegio sindacale e il comitato per il controllo interno: una convivenza possibile?*, in *Giur. Comm.*, marzo-aprile 2009.
- REGOGLIOSI C., *Corporate governance e organismi di controllo nelle imprese quotate italiane: alcune riflessioni*, in *Rivista dei dottori commercialisti*, 2/2009.

⁽⁵²⁾ In via ordinaria su base annuale e, ove necessario, a cadenze più ravvicinate in relazione ai profili problematici che potessero emergere in corso di revisione.

⁽⁵³⁾ Similmente a quanto già previsto dal principio di revisione internazionale ISA 260.

- REGOLI D., *Gli amministratori indipendenti nei codici di autodisciplina europei*, in *Rivista di diritto societario*, 1/2007.
- SCARPA D., *Asimmetrie informative interorganiche nelle società quotate*, in *Giur. comm.*, maggio-giugno, 2009, 513/I.
- TONELLO M., *Composizione degli organi sociali e tutela delle minoranze*, in *Le nuove regole del mercato finanziario*, di Galgano e Roversi Monaco, CEDAM, Padova, 2009.
- TEDESCHI C., *L'indipendenza dei revisori: a proposito della nuova normativa sulla revisione legale dei conti*, in *Giur. Comm.*, 2010, V, p. 771/I.
- ZANDA G., *Sistemi di controllo interno ed internal auditing. Problemi di struttura e di funzionamento*, in *Rivista Italiana di Ragioneria ed Economia Aziendale*, Roma, 2002.

Appendice - Possibile articolazione del regolamento per il funzionamento del comitato per il controllo interno e la revisione contabile

1. È costituito il Comitato per il controllo interno e la revisione contabile (il « Comitato »), che si identifica nel Collegio sindacale in osservanza delle disposizioni dell'art. 19 del Decreto Legislativo n. 39 del 2010 (il « Decreto »).
2. Il Comitato vigila su:
 - a) il processo di informativa finanziaria;
 - b) l'efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna, se applicabile, e di gestione del rischio;
 - c) la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;
 - d) l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi non di revisione all'ente sottoposto alla revisione legale dei conti.
3. Il Comitato, a tal fine:
 - a. assiste il Consiglio di Amministrazione nell'espletamento dei compiti relativi al sistema di controllo interno:
 - i. nella definizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno, in modo che i principali rischi afferenti alla Società e alle sue controllate risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando inoltre criteri di compatibilità di tali rischi con una sana e corretta gestione dell'impresa formulando al riguardo eventuali proposte al Consiglio di Amministrazione;
 - ii. nell'individuazione di un amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno;
 - iii. nella valutazione, con cadenza almeno annuale, dell'adeguatezza, dell'efficacia e dell'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno;
 - iv. nella descrizione, all'interno della relazione sulla corporate governance, degli elementi essenziali del sistema di controllo interno, esprimendo la propria valutazione sull'adeguatezza complessiva dello stesso;
 - b. vigila sul corretto utilizzo dei principi contabili utilizzati e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio di esercizio e formula al riguardo eventuali proposte al Consiglio di Amministrazione;
 - c. esprime pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali

rischi aziendali nonché alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno;

d. valuta il piano di lavoro preparato dai preposti al controllo interno nonché le relazioni periodiche degli stessi e formula al riguardo eventuali proposte al Consiglio di Amministrazione;

e. valuta le proposte formulate dalla società di revisione per ottenere l'affidamento del relativo incarico, nonché il piano di lavoro predisposto per la revisione e i risultati esposti nella relazione e nella lettera di suggerimenti; formula al riguardo eventuali proposte al Consiglio di Amministrazione;

f. riferisce al Consiglio di Amministrazione, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione del bilancio e della relazione semestrale, sull'attività svolta e sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e formula allo stesso eventuali proposte su tali aspetti;

g. vigila sull'efficacia del processo di revisione contabile;

h. ove richiesto, fornisce parere preventivo al Consiglio di Amministrazione in occasione dell'approvazione di determinate operazioni poste in essere dalla Società con parti correlate;

i. svolge gli ulteriori compiti attribuitigli dal Consiglio di Amministrazione, con particolare riferimento ai rapporti con la società di revisione.

4. Alle riunioni del Comitato possono partecipare, qualora ritenuto opportuno e su invito del Presidente, con funzioni consultive o di uditore e in quanto titolati ad intervenire sulle questioni in esame e ad individuare gli interventi adeguati per affrontare situazioni anche potenzialmente critiche:

a. il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

b. il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;

c. altri componenti del Consiglio di Amministrazione;

d. il Direttore;

e. uno o più dei Vice Direttori;

f. il Responsabile della Compliance;

g. gli esponenti della società di revisione legale dei conti;

h. i soggetti incaricati della revisione legale dei conti;

i. i dipendenti della Società, nonché esperti e consulenti esterni.

5. Per la convocazione della riunione del Comitato non sono richieste particolari formalità. L'iniziativa della convocazione è presa dal Presidente del Comitato e da ogni componente il Comitato che avvisa (con qualunque mezzo, anche verbalmente) i membri del Comitato in modo che possano intervenire indicando gli argomenti oggetto della riunione, la data, l'ora e il luogo della riunione.

La comunicazione della riunione va fatta tempestivamente.

6. È ammesso anche l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione, con modalità che permettano l'identificazione di tutti i partecipanti e consentano a questi ultimi di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In tal caso, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Comitato, luogo ove deve trovarsi anche il Segretario.

7. Il Presidente del Collegio sindacale è anche il Presidente del Comitato.

8. Il Comitato deve riunirsi in coincidenza con le chiusure dei periodi dell'esercizio per i quali il Consiglio di Amministrazione è tenuto a redigere situazioni contabili intermedie e, ogni volta che il Presidente del Comitato od uno dei suoi componenti lo ritenga opportuno o gli venga richiesto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Comitato dovrà in ogni caso riunirsi prima di ciascuna riunione del Consiglio di

Amministrazione il cui ordine del giorno preveda argomenti relativi a taluna delle materie indicate al precedente punto 2 nonché di quelle indicate al precedente punto 3. Qualora per qualsiasi ragione la riunione del Comitato non potesse tenersi, il Consiglio di Amministrazione provvederà comunque a deliberare sulle materie di cui è argomento, dopo aver verificato le ragioni di tale circostanza. I membri del Comitato vigileranno che, prima di assumere le deliberazioni di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione esamini le valutazioni e le eventuali proposte formulate dal Comitato e motivi per iscritto se e in che misura si è tenuto conto delle stesse ai fini delle proprie deliberazioni.

9. *Il Comitato è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti. All'inizio di ciascuna riunione il Presidente del Comitato nomina un Segretario, scelto anche al di fuori dei suoi componenti. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la riunione del Comitato è presieduta da altro membro del Comitato.*

Il Comitato, una volta riunito, può discutere ogni questione inerente alle proprie funzioni, e l'organizzazione dell'attività di controllo è programmata secondo le esigenze del caso. Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza assoluta dei presenti (metà più uno).

Il componente il Comitato dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del suo dissenso.

10. *Le riunioni del Comitato devono essere verbalizzate. Dal verbale devono risultare tutte le operazioni e le verifiche eseguite e le deliberazioni adottate. I verbali delle riunioni del Collegio sindacale illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse. Il verbale, trascritto in un apposito libro delle riunioni e deliberazioni del Comitato, sul quale sono di volta in volta indicate le presenze dei componenti, deve essere sottoscritto dai componenti il Comitato che hanno partecipato alla riunione.*

11. *I membri del Comitato rimangono in carica per tutta la durata del proprio mandato di componente effettivo il Collegio sindacale.*

12. *Il Presidente del Comitato riferisce al Consiglio di Amministrazione nel corso della riunione immediatamente successiva circa l'attività svolta dal Comitato.*